

Salerno, 7 marzo 2013

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

## OGGETTO: Tassa per i libri sociali: versamento entro il 18 marzo

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che le società di capitali, entro il prossimo 18 marzo, devono effettuare il pagamento della tassa annuale relativa ai libri sociali. La tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali è dovuta in misura forfettaria, a prescindere dal numero e dalle pagine dei libri e registri utilizzati nel corso dell'anno.*

### **Premessa**

---

Entro il prossimo 18 marzo (*la scadenza cade il 16, ma essendo sabato e il 17 domenica viene prorogata la primo giorno lavorativo successivo*), deve essere versata la **tassa annuale** forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento **deve essere effettuato dalle società di capitali** a eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici. Sono inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

### **Chi deve versare la tassa**

---

Sono tenuti al versamento della tassa annuale libri sociali le **società di capitali** e in particolare:

- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società consortili a responsabilità limitata;
- Aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (ex lege 8.6.1990, in quanto provvisti di fondo di dotazione).

Sono inoltre obbligate al versamento le:

- società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte alle procedure concorsuali se permane l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare come previsto dal Codice civile.

Sono invece **escluse**:

- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;

- le società di capitali dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.

## ***Il versamento***

---

La tassa annuale:

- è deducibile ai fini IRES e IRAP;
- è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.

L'importo da versare si differenzia sulla base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al **1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento, quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il prossimo 18 marzo 2013, bisognerà considerare il capitale sociale/fondo di dotazione al **1° gennaio 2013** come di seguito schematizzato:

Se inferiore o uguale a 516.456,90 euro	Tassa € 309,87
Se superiore 516.456,90 euro	Tassa € 516,46

## ***Modalità di versamento***

---

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che le società si trovano nel **primo anno** di attività (costituite dopo l'1.01.2013), o in un anno di attività successivo al primo.

### **Società di nuova costituzione**

↘ **Per le società costituite dopo il 01.01.2013**, il versamento va effettuato con il **bollettino di conto corrente postale**, intestato all'*Ufficio delle Entrate Centro operativo di Pescara* – c/c postale n. **6007**, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (**modello AA7/10**) (*su cui vanno riportati gli estremi di versamento*).

Per le imprese che si trovano **in un anno di attività successivo al primo**, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, e utilizzando il codice tributo **7085** (Tassa annuale vidimazione libri sociali), indicando, come periodo di riferimento, l'anno **2013**.

Se una società trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione di cui è competente un altro ufficio delle entrate, **non è necessario un nuovo versamento**.

## ***Versamento tramite F24***

---

Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 18 marzo 2013 tramite il mod. **F24**, con le consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione "**Erario**" i seguenti dati:

- ↘ Codice tributo "**7085**";
- ↘ Anno di riferimento "**2013**".

## **Compensazione**

- L'importo può essere **compensato con eventuali crediti disponibili** tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, **il mod. F24 va comunque presentato**.

#### **Deducibilità**

- Ricordiamo che la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap.

#### **Vidimazione libri e registri sociali**

---

In caso di richiesta di vidimazione successiva al 18 marzo 2013, è necessario esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del mod. F24, attestante l'avvenuto versamento.

Se invece, la richiesta **viene fatta prima della suddetta data**, la prova del pagamento non può essere fornita, in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (R.M. 20.11.2000, n. 170).

Resta il potere dell'Amministrazione Finanziaria di **verificare in seguito l'esecuzione del versamento**.

#### **Le sanzioni**

---

Non vi è una specifica sanzione disposta dal D.P.R. n. 641/72, quindi si può fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la **sanzione è pari al 30% dell'importo dovuto**.

Il ravvedimento che può essere effettuato entro 30 giorni con il versamento delle seguenti sanzioni:

- ↘ **dallo 0,2% al 2,8%** se il pagamento è effettuato **entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
- ↘ del **3%** (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito **tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza**.

Se viene effettuato **entro 1 anno** dalla scadenza prevista, verrà applicata la sanzione pari al **3,75%** (1/8 del 30%).

#### **Osserva**

Entro il prossimo 18.3.2013 è possibile regolarizzare l'omesso versamento della tassa dovuta **per il 2012** scaduta il 16.3.2012.

Si evidenzia che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, viene indicato che la sanzione prevista per la violazione in esame va dal 100% al 200% così come previsto dall'articolo 9 comma 1 del D.P.R. 641/72: "chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103".

I versamenti dovranno essere effettuati con:

- ↘ il **mod. F24**, per la tassa annuale **maggiorata degli interessi legali** (con maturazione giornaliera) pari al **2,5%**, utilizzando il codice tributo **7085**;
- ↘ il **mod. F23**, per la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo **678T**.

Per la compilazione del modello **F23** bisognerà riportare:

- nel campo 6 il codice ufficio **RCC**;
- nel campo 9 la causale **SZ**;
- nel campo 11 il codice tributo **678T**.

### Il modello F23

DATI DEL VERSAMENTO																					
<b>6. UFFICIO O ENTE</b>	<b>7. COD. TERRITORIALE (*)</b>	<b>8. CONTENZIOSO</b>	<b>9. CAUSALE</b>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;">R</td><td style="width: 33%; text-align: center;">C</td><td style="width: 33%; text-align: center;">C</td></tr><tr><td style="font-size: 8px; text-align: center;">codice</td><td></td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">sub. codice (*)</td></tr></table>	R	C	C	codice		sub. codice (*)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; height: 20px;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;">S</td></tr></table>	S	<b>10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO</b>								
R	C	C																			
codice		sub. codice (*)																			
S																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;">Z</td></tr></table>	Z	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;">Z</td></tr></table>	Z	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>													
Z																					
Z																					
<b>11. CODICE TRIBUTO</b>	<b>12. DESCRIZIONE (*)</b>	<b>13. IMPORTO</b>	<b>14. COD. DESTINATARIO</b>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; text-align: center;">6</td><td style="width: 33%; text-align: center;">7</td><td style="width: 33%; text-align: center;">8</td><td style="width: 33%; text-align: center;">T</td></tr><tr><td style="font-size: 8px; text-align: center;">6</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">7</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">8</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">T</td></tr></table>	6	7	8	T	6	7	8	T	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 100%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 100%; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 100%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 100%; height: 20px;"></td></tr></table>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; height: 20px;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr><tr><td style="width: 33%; height: 20px;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>						
6	7	8	T																		
6	7	8	T																		

*Distinti saluti*